aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0517802
del 03/11/2025

# REGIONE LIGURIA

## DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

***Settore Ecosistema Costiero e Acque***

*Classif./Fascic.2025/13.17.1/40-35*

*Al Settore*
*Valutazione Impatto Ambientale e*
*Sviluppo Sostenibile*
*SEDE*

**OGGETTO:** **S1067** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo all'ampliamento dell'attività di recupero rifiuti nell'impianto esistente sito ad Arcola (SP).
Proponente: Magra Asfalti s.r.l.
Verifica completezza documentale. *Riscontro.*

In riscontro alla Vs nota prot. n. 2025-0491397 del 17/10/2025, presa preliminarmente visione della documentazione resa disponibile, con particolare riferimento allo Studio Preliminare Ambientale (SPA), si osserva quanto segue.

L'intervento proposto prevede l'ampliamento dell'attività di smaltimento e recupero rifiuti esistente nel comune di Arcola, con particolare riferimento all'incremento del quantitativo previsto del recupero (R5) di conglomerato a 200 t/giorno e il quantitativo massimo annuo (R13) pari a 49.000 t, integrando l'attuale impianto produttivo con l'installazione di uno specifico impianto di lavorazione del fresato di asfalto (EER 17 03 02 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01") proveniente dai cantieri stradali e con la realizzazione di depositi in blocchi di cls per il confinamento del fresato.

Tale intervento interessa il nuovo impianto realizzato con il "*Progetto per la per la delocalizzazione dell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso sito in via Bardiana,1 nel Comune di Arcola nel nuovo sito individuato in Via Montesagro s.n.c.*". Si tratta della delocalizzazione dell'impianto di produzione conglomerato bituminoso sito in allora all'interno dell'alveo del Fiume Magra, in zona a pericolosità idraulica "molto elevata/elevataPI4", nella Fascia di riassetto fluviale del fiume Magra e all'interno delle aree di Riordino delle aree protette del Parco di Montemarcello, quindi con evidente vantaggio dal punto di vista della sicurezza idraulica (*Fig. 1 e 2 sottostanti*).




*Fig. 1 sito precedente e attuale dell'impianto*



*Localizzazione dell'impianto*

*Fig.2 sito attuale dell'impianto in oggetto*

**REGIONE LIGURIA -** Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Detta delocalizzazione ha richiesto una variante urbanistica del PRG vigente all'epoca, assoggettata ad un procedimento regionale di Verifica di assoggettabilità a VAS conclusosi con DGR n. 292-2021 del 09/04/2021 di esclusione dall'assoggettamento a VAS con una serie di prescrizioni e raccomandazioni indicate nella Relazione Istruttoria n. 236 del'11/3/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale di detta DGR e demandando al Comune di Arcola la verifica di ottemperanza prima del rilascio dei titoli abilitativi.

Nell'ambito di tale procedimento di assoggettabilità a VAS anche il settore scrivente ha reso il contributo di competenza richiedendo alcune informazioni aggiuntive (come da nota del nostro settore IN/2021/251 del 12/01/2021 poi confluito nel contributo dell'allora Dipartimento Ambiente e Protezione Civile IN/2021/960 del 26/01/2021).

Ciò in considerazione della localizzazione della nuova area destinata all'insediamento situata:

- su acquifero poroso individuato nel Piano regionale di Tutela delle Acque (Magra-Vara – IT07GWAVSP01_A), quindi su acquifero che costituisce area di ricarica della falda e
- a monte del campo pozzi Ressora, sebbene ad una distanza pari a circa 434 metri, ovvero superiore ai 200m che l'articolo 94 della parte III del D.Lgs 152/20026 prevede per le zone di rispetto in assenza dell'individuazione da parte delle regioni, a seguito di proposta avanzata dagli Enti di Governo dell'Ambito.

Per quanto concerne, quindi, la valutazione del potenziale impatto della nuova localizzazione dell'impianto di produzione conglomerato bituminoso sulle risorse idriche, per gli aspetti di competenza del nostro settore, in tale procedimento di VAS erano stati chiesti i seguenti approfondimenti (tratti direttamente dal contributo del Dipartimento IN/2021/960 del 26/01/2021):

*"……..*

*In relazione alla presenza dell'acquifero poroso individuato dal PTA, di cui alla DCR 11/2016, denominato IT07GWAVSP01_A "Magra-Vara" e in riferimento anche alla distanza rispetto ai pozzi ad uso idropotabile di Ressora deve essere prodotto un approfondimento specifico sulla scorta di una relazione geologica ed idrogeologica che valuti il rischio di contaminazione del corpo idrico, anche in riferimento al suo utilizzo nei relativi punti di prelievo. La compatibilità dell'impianto potrà quindi essere indagata sulla scorta di detto studio, unitamente alla messa in opera di accorgimenti realizzativi atti a preservare l'acquifero da possibili contaminazioni. Dovranno essere considerati o evidenziati qualora già previsti da progetto sia accorgimenti di protezione statica sia eventualmente dinamica. Sono necessari i seguenti chiarimenti:*

- *deve essere chiarito se nell'area dell'impianto saranno stoccate sostanze pericolose e comunque se saranno stoccate sostanze che possano dare luogo a rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato V alla parte terza del D.lgs 152/06 e s.m.i.;*
- *devono essere chiarite le motivazioni tecniche a supporto della scelta di utilizzo di olio combustibile BTZ e non di gas metano per il ciclo produttivo;*
- *deve essere descritto, con relazione tecnica di dettaglio, il ciclo produttivo, dando evidenza della eventuale presenza di scarichi industriali, civili e delle modalità gestionali delle acque meteoriche e di lavaggio, ivi compresa la documentazione relativa all'impianto di raccolta e depurazione (che non risulta presente nella documentazione a disposizione) e definendone in maniera univoca il recapito, chiarendo le incongruenze riportate nella documentazione agli atti."*

Nella successiva Figura 3 si ha la rappresentazione cartografica del sito dell'impianto rispetto ai corpi idrici individuati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque – PTA (approvato con DCR n. 11/2016) e con evidenza anche del campo pozzi di Ressora.

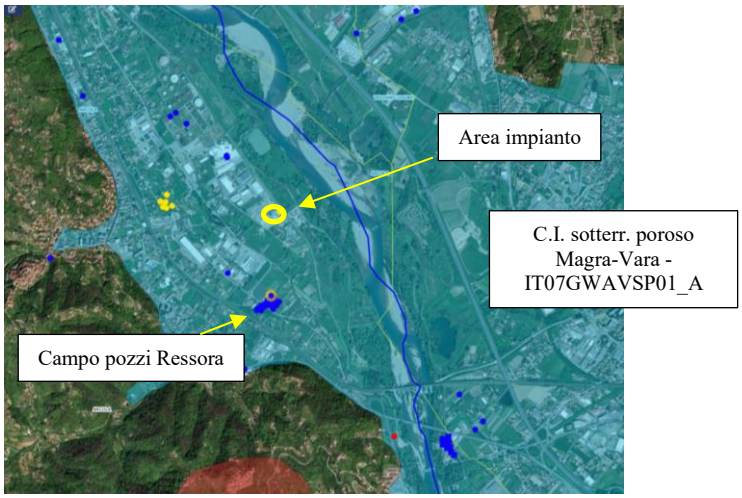



*Fig. 3 rappresentazione cartografica dell'area di impianto rispetto ai corpi idrici individuati nel PTA, con evidenza delle derivazioni idriche come risultano da DB regionale alla data del 27/10/2025.*

Nello Studio Preliminare Ambientale presentato nell'ambito dell'attuale procedimento di Valutazione di Assoggettabilità a VIA si legge che "*Il progetto di delocalizzazione è stato autorizzato dal Comune di Arcola con la conferenza di Servizi del 31/05/2021 e successivo Permesso di Costruire n.22/2022 del 24/06/2022 ed è stato redatto ottemperando alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella Relazione istruttoria n. 236 dell'11 marzo 2021 redatta dal Settore Pianificazione Territoriale e VAS all'interno della PROCEDURA DI VERIFICA DIASSOGGETTABILITA' ART. 13 l.r. n. 32/2012 s.m. e i. allegata alla Deliberazione della PRE-VALUTAZIONE di INCIDENZA".*

Si ritiene necessario, pertanto, per tutto quanto sopra, che, preliminarmente all'espressione di parere in merito all'ampliamento oggetto del procedimento, venga prodotto il riscontro alle richieste avanzate dal settore scrivente nell'ambito della procedura di VAS precedentemente riportate.

In merito a quanto sopra, si precisa che nel 2020 l'EGA spezzino aveva trasmesso le cartografie allegate a una relazione intitolata "*Individuazione delle aree di salvaguardia del Piano di tutela delle acque della Regione Liguria. Estensione del tracciamento delle isocrone relative ai campi pozzi Fornola e Ressora a 365 giorni".* Lo scrivente settore a conclusione di una serie di contatti informali e di un incontro tecnico con nota PG/2021/97140 del 15 marzo 2021, pur ritenendo le isocrone conformi ai criteri tecnici del PTA, ha ritenuto necessarie ulteriori valutazioni e chiarimenti da parte dell'EGA. Questo per poter considerare le isocrone come una proposta definitiva di delimitazione delle aree di salvaguardia, con la distinzione tra zone di tutela assoluta e di rispetto ai sensi dell'art. 94, comma 4, del D.Lgs 152/06.
In particolare, si è chiesto di predisporre un programma preliminare per la messa in sicurezza delle attività preesistenti nella zona di rispetto, non delocalizzabili, come previsto dal D.Lgs. 152/06. In sede di VAS, era stata evidenziata una possibile criticità circa la nuova localizzazione dell'impianto di produzione bitume in riferimento alle aree di rispetto definite dalle isocrone trasmesse.

Nel caso di specie si ritiene opportuno nell'ambito della valutazione dell'ampliamento dell'impianto esistente acquisire anche il contributo dell'EGA spezzino che già si era espresso al riguardo nell'ambito del procedimento di VAS.

**Conclusioni**

Per tutto quanto sopra rappresentato si ritiene necessario:
che venga dato riscontro alle richieste avanzate dal settore scrivente nell'ambito della procedura di VAS conclusasi con DGR n. 292-2021 del 09/04/2021, e che di seguito si riportano:

- In relazione alla presenza dell'acquifero poroso individuato dal PTA, di cui alla DCR 11/2016, denominato IT07GWAVSP01_A "Magra-Vara" e in riferimento anche alla distanza rispetto ai pozzi ad uso idropotabile di Ressora deve essere prodotto un approfondimento specifico sulla scorta di una relazione geologica ed idrogeologica che valuti il rischio di contaminazione del corpo idrico, anche in riferimento al suo utilizzo nei relativi punti di prelievo. La compatibilità dell'impianto potrà quindi essere indagata sulla scorta di detto studio, unitamente alla messa in opera di accorgimenti realizzativi atti a preservare l'acquifero da possibili contaminazioni. Dovranno essere considerati o evidenziati qualora già previsti da progetto sia accorgimenti di protezione statica sia eventualmente dinamica.

Sono necessari, inoltre, i seguenti chiarimenti:

- deve essere chiarito se nell'area dell'impianto saranno stoccate sostanze pericolose e comunque se saranno stoccate sostanze che possano dare luogo a rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato V alla parte terza del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- devono essere chiarite le motivazioni tecniche a supporto della scelta di utilizzo di olio combustibile BTZ e non di gas metano per il ciclo produttivo;
- deve essere descritto, con relazione tecnica di dettaglio, il ciclo produttivo, dando evidenza della eventuale presenza di scarichi industriali, civili e delle modalità gestionali delle acque meteoriche e di lavaggio, ivi compresa la documentazione relativa all'impianto di raccolta e depurazione (che non risulta presente nella documentazione a disposizione) e definendone in maniera univoca il recapito, chiarendo le incongruenze riportate nella documentazione agli atti.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE
*(Dr.ssa Ilaria Fasce)*

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 31-10-2025 15:56:44
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026

*SG/ap-sg*

**REGIONE LIGURIA -** Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it